

carica, riferire mensilmente alla banca quali cassieri erano in difetto di versamento, per le opportune deliberazioni da parte dei Provveditori.

Con Terminazione 30 novembre 1559 osservando che con il Decreto Senatoriale 19 novembre 1558 vennero stabilite le norme riguardanti la nomina di tre Presidenti per ogni Consorzio e le funzioni del Presidente Cassiere, ma non venne tenuta presente la necessità della cauzione da prestare dal detto Presidente Cassiere per la gestione del denaro, i Provveditori sopra i beni inculti deliberarono che il Presidente Cassiere debba « dar et consignar all'ufficio un fideiussore che approbi la sua administratione con sua sottoscrizione et che sii tale che piacqui ad essi Signori (Provveditori), altrimenti s'intendino immediate privi di tal carico ».

Presso l'ufficio del magistrato ogni Consorzio aveva un conto, a forma di Giornale, detto Quaderno.

Il contributo consorziale o « campadego » o « campatico », sia per la esecuzione dei lavori, sia per la manutenzione delle opere veniva determinato di volta in volta, in ragione di *campo* ed a seconda che questo era « piantado o videgado », cioè aveva alberi o viti, o non lo era « pradi et pascoli », oppure era « piantado et non videgado ». Esso veniva riscosso a mezzo di uno speciale esattore, anche a rate, ma non però, come attualmente, coll'immediato procedimento fiscale.

Parecchi erano pertanto i debitori, contro i quali ogni tanto il Magistrato o concedeva dilazioni, o minacciava pene (interessi e multe) e sequestri.

L'Esattore veniva nominato dai Presidenti del Consorzio e doveva essere confermato dal Magistrato.

Doveva dare una « idonea Piaggiaria » (Cauzione), la quale pure doveva essere approvata dal Magistrato.

Colla riscossione del contributo l'Esattore aveva l'obbligo di portare o mandare, ogni due mesi, all'ufficio di quello dei Provveditori sopra i beni inculti che era designato quale « Depositario